



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

Prot. AOODRER n. 2196/c.21

Bologna, 3 febbraio 2011

**Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale
dell'Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia Romagna
LORO SEDI**

**p.c. Alle OO.SS. regionali comparto scuola
FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS
CONFSAL,
GILDA DEGLI INSEGNANTI.
Loro sedi.**

**Oggetto: D.M. 99 del 28/12/2010 concernente le cessazioni dal servizio e il trattamento di quiescenza –
art. 72 commi 7 e 11 L. 133/08**

In relazione ai quesiti formulati da codesti Uffici in ordine alle condizioni necessarie per procedere alla “risoluzione forzata” del rapporto di lavoro per raggiungimento del quarantesimo anno contributivo e al trattenimento in servizio dal 65° al 67° anno di età, si forniscono le seguenti indicazioni anche al fine di uniformare il comportamento delle istituzioni scolastiche del territorio.

Art. 72 comma 7 L. 133/08

Come noto la richiesta di trattenimento in servizio è oggetto di valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione. Tale valutazione dovrà essere particolarmente attenta e rigorosa, considerato che l'art. 9 comma 31 del D.L. 78/10 convertito con L. 122/10 ha equiparato i trattenimenti in servizio a nuove assunzioni, con la conseguenza che queste ultime saranno ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti.



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

Premessa la validità anche per il prossimo anno scolastico dei criteri stabiliti dalla Direttiva Ministeriale 94/09 si segnala che la C.M. 100 del 29/12/10 contiene alcune importanti precisazioni.

Le condizioni necessarie per l'accoglimento, da parte dei Dirigenti Scolastici, delle domande di cui trattasi sono le seguenti:

- 1) la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti;
- 2) un'anzianità contributiva inferiore ai 40 anni;
- 3) la non appartenenza dell'interessato a classe di concorso, posto o profilo in esubero.

Al riguardo la circolare precisa che occorre fare riferimento non soltanto agli organici del 2010/11 ma anche "alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l'a.s. 2011/12", ciò anche al fine di "non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario".

La sussistenza delle condizioni sopraindicate non comporta quindi l'automatica concessione del trattenimento in servizio, dovendosi valutare altri elementi di contesto quali la prevista riduzione degli organici per il prossimo anno scolastico (piano programmatico triennale in attuazione dell'art. 64 c. 3 D.L. 112/08 convertito in L. 133/08 per la riduzione del personale docente e ATA) che potrebbe portare sia ad un incremento degli esuberi del personale di ruolo sia alla riduzione delle possibilità occupazionali del personale precario. Sulla base di tali considerazioni laddove sussistano le condizioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), le richieste di trattenimento in servizio potranno essere accolte solo nel caso in cui le graduatorie finalizzate alle assunzioni a tempo determinato o tempo indeterminato siano esaurite e nel corrente anno scolastico siano state confermate le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche conferite nel 2009/10. Gli Uffici Scolastici Territoriali forniranno ai Dirigenti Scolastici, per ciascun richiedente, i necessari elementi di valutazione, e vigileranno sull'applicazione dei summenzionati criteri.

Art. 72 comma 11 L. 133/08

Anche per la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva rimangono validi i criteri stabiliti dalla D.M. 94/09 con le precisazioni fornite dalla C.M. 100/10 in relazione ad alcuni aspetti che hanno costituito oggetto di contenzioso. In particolare:



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

- i periodi di riscatto saranno computati ai fini del raggiungimento dei 40 anni solo nel caso in cui i relativi provvedimenti siano già stati accettati;
- per il personale in part-time occorrerà tener presente anche il raggiungimento della misura massima di pensione corrispondente.

Si ribadisce che la risoluzione forzosa del rapporto di lavoro per il raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni non è soggetta ad alcuna valutazione discrezionale da parte del Dirigente Scolastico e interviene anche in assenza di esubero del personale.

Come noto in alcuni casi l'Amministrazione è rimasta soccombente in giudizio per la carenza di motivazione del preavviso o del conseguente provvedimento di cessazione del servizio. Le SS.LL. vorranno quindi motivare gli atti di cui trattasi citando le norme di riferimento ed esplicitando il contenuto delle stesse.

Giova altresì precisare che le decisioni assunte dal giudice di lavoro in senso favorevole ai ricorrenti hanno validità limitata al corrente anno scolastico; conseguentemente la posizione dei ricorrenti stessi dovrà essere riesaminata alla luce della nuova direttiva e delle precisazioni contenute nella circolare di accompagnamento e nella presente nota.

Si trasmette infine la nota ministeriale prot. n. 657 dello scorso 27 gennaio.

Il Vice Direttore Generale

f.to Stefano Versari

MLA/AP

Responsabile del procedimento: Maria Luisa Altomonte

Tel. 051 3785286